

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 4 (Investimenti in immobilizzazioni materiali), SOTTOMISURA 4.3 (Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura) TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.3.1 Infrastrutture viarie DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Regime di aiuto
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Aree di intervento
- Articolo 5 Strutture competenti
- Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 7 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 9 Forme associative

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

- Articolo 10 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 11 Costo minimo e massimo
- Articolo 12 Operazioni ammissibili
- Articolo 13 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 14 Operazioni non ammissibili
- Articolo 15 Costi ammissibili
- Articolo 16 Costi non ammissibili
- Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 18 Operazioni soggette al decreto legislativo n. 50/2016

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 20 Documentazione da allegare alle domande di sostegno
- Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 23 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 24 Avvio e conclusione

Articolo 25 Proroghe

Articolo 26 Varianti sostanziali

Articolo 27 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi

Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno

Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario

Articolo 34 Divieti di contribuzione

CAPO VII VINCOLI E IMPEGNI

Articolo 35 Subentro del beneficiario

Articolo 36 Impegni essenziali

Articolo 37 Impegni accessori

Articolo 38 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

Articolo 39 Errori palesi

Articolo 40 Revoca del sostegno

Articolo 41 Controlli ex post

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio

Articolo 43 Trattamento dei dati personali

Articolo 44 Rinvio dinamico

Articolo 45 Informazioni

ALLEGATI

Allegato A modello di domanda;

Allegato B requisiti tecnici della viabilità forestale

Allegato C tecniche dell'ingegneria naturalistica

Allegato D criteri di selezione e priorità

Allegato E dichiarazione di assenso del proprietario

Allegato F dichiarazione di disponibilità delle aree di intervento

Allegato G Impegni essenziali

Allegato H Impegni accessori specifici

Allegato I check-list appalti pubblici domanda di sostegno

Allegato J check-list appalti pubblici domanda di sostegno e di pagamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della misura 4 - investimenti in immobilizzazioni materiali -sottomisura 4.3 - sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura - tipologia di intervento 4.3.1 infrastrutture viarie, previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), nel rispetto del decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016, n. 141, (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4.).

2. La tipologia di intervento è finalizzata ad incentivare un adeguato sistema di infrastrutture viarie nelle aree rurali ed in particolare nelle aree marginali e svantaggiate regionali, per migliorare la competitività della selvicoltura, dell'attività malghiva e agricola, nonché per migliorare l'efficienza e la resilienza ecologica del patrimonio forestale regionale garantendo la gestione e tutela attiva del territorio.

3. La realizzazione e il miglioramento delle infrastrutture viarie a servizio dell'attività silvo-pastorale regionale assicurano la multifunzionalità delle foreste, la fornitura di servizi eco-sistemici e la fruizione pubblica delle aree interessate, oltre a consentire l'attuazione di rapide azioni di intervento, tutela, prevenzione e ripristino in caso di disastri naturali.

Articolo 2 Regime di aiuto

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, in particolare l'articolo 40, della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014.

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) infrastruttura viaria: la viabilità forestale di cui all'articolo 35, comma 2, lettera a) e b) della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e la viabilità di accesso ai terreni agricoli e alle malghe;
- b) strade camionabili principali: viabilità forestale a carattere permanente e a fondo stabilizzato percorribile da autotreni in possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato B;
- c) strade camionabili secondarie: viabilità forestale a carattere permanente e a fondo stabilizzato percorribile da motrici in possesso dei requisiti tecnici di cui all'allegato B;
- d) strade trattorabili: strade non percorribili da motrici;
- e) viabilità di accesso ai terreni agricoli e alle malghe: infrastruttura viaria che ha i parametri riconducibili almeno a quelli della viabilità camionabile secondaria;
- f) asse viario: tracciato stradale senza soluzioni di continuità comprendente eventuali diramazioni;
- g) fruizione plurima: essere al servizio di un pluralità di aziende agricole o forestali o proprietà agro-silvo-pastorali e garantire l'accesso pubblico e gratuito; il servizio a favore di una pluralità di aziende agricole

o forestali o proprietà agro-silvo-pastorali è assicurato quando l'infrastruttura oggetto di finanziamento:

1. riguarda due o più proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento;
2. pur riguardando il terreno di un solo proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento:
 - a. consente il collegamento con infrastrutture viarie esistenti e insistenti su terreni di altri proprietari o titolari di altri diritti reali o personali di godimento;
 - b. consente il raggiungimento dei terreni di almeno un altro proprietario o titolare di altri diritti reali o personali di godimento;

h) trasformazione delle infrastrutture viarie esistenti: intervento che, al fine di consentire il passaggio da viabilità trattorabile a camionabile secondaria o principale, oppure da viabilità camionabile secondaria a camionabile principale, comporta la modifica dei parametri costruttivi non corrispondenti a quelli indicati nell'allegato B;

i) piazzole di scambio e di inversione di marcia, definite dalle direttive tecniche di cui al decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, articolo 42, comma 3.

Articolo 4 Aree di intervento

1 Il presente bando si applica alle operazioni attuate nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Articolo 5 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
 - a) l'Autorità di Gestione è individuata nel Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, forestali e ittiche;
 - b) la struttura responsabile è il Servizio foreste e Corpo forestale della Direzione centrale di cui alla lettera a);
 - c) l'ufficio attuatore è l'Ispettorato forestale competente per territorio della Direzione centrale di cui alla lettera a).

Articolo 6 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 3.000.000 di spesa pubblica, di cui quota FEASR pari a euro 1.293.600 (43,12%).
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all' articolo 23, entro la data di validità della stessa.

Articolo 7 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un intervento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 23, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore la valutazione dell'impatto ambientale, effettuata conformemente a quanto

disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).

2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1, il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale.

3. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:

- a) le imprese agricole e le imprese forestali in forma associata;
- b) i soggetti pubblici, anche in forma associata, attivi nel settore forestale;
- c) i proprietari o gestori di terreni agro-silvo-pastorali in forma associata;
- d) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per interventi sui terreni di proprietà o funzionali all'accesso alle proprietà della stessa;
- e) i conduttori di malghe in forma associata.

2. I beneficiari di cui al comma 1 sono tenuti al rispetto dei requisiti di seguito indicati:

- a) se imprese:
 - 1) agricole, obbligo di iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);
 - 2) forestali o agricole che svolgono anche attività forestali, obbligo di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 9/2007;
- b) essere proprietari o titolari di altro diritto reale oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà ad eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni sui terreni interessati dalle operazioni oggetto di domanda di contributo.

3. Nei casi in cui il beneficiario non sia proprietario o usufruttuario del terreno, il requisito di cui al comma 2 lettera b) può essere attestato attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 -Testo unico sulla documentazione amministrativa) del proprietario e, ove presente, dell'usufruttuario.

4. I proprietari delle particelle catastali coinvolti dall'intervento delegano al beneficiario la presentazione della domanda di sostegno.

5. I soggetti deleganti possono alienare le particelle catastali a terzi a condizione che il proprietario subentrante rispetti il vincolo di destinazione d'uso per l'intero periodo di impegno.

6. Limitatamente ai beneficiari pubblici, il requisito di cui al comma 2, lettera b) è dimostrato anche dall'avvio delle procedure di esproprio.

7. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 3 e delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e

dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo aprile 1998, n. 173) e del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

8. Sono esclusi dal sostegno:

- a) le imprese in difficoltà come definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
- b) i soggetti che sono destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione, che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno, in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.

Articolo 9 Forme associative

1. Presentano domanda di aiuto le forme associate legalmente costituite con contratto o altro atto registrato al momento della presentazione della domanda di sostegno. L'atto costitutivo individua il legale rappresentante dell'associazione o il mandatario, il quale presenta la domanda di sostegno nella qualità di beneficiario, sostiene le spese e presenta la rendicontazione delle stesse.

2. Il presente bando è rivolto in particolare alle seguenti forme associative:

- a) a carattere permanente costituite fra soggetti pubblici, privati o miste quali consorzi, proprietà collettive, associazioni, cooperative, unioni di comuni, ASBUC, reti di impresa;
- b) a carattere temporaneo costituite fra soggetti pubblici, privati o miste quali le ATS o le ATI.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELLE OPERAZIONI

Articolo 10 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale secondo l'aliquota del 100 per cento.

2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 22 e seguenti.

Articolo 11 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a 40.000 euro.

2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a 1.000.000 euro.

Articolo 12 Operazioni ammissibili

1. Sono ritenute ammissibili le operazioni che prevedono la:

- a) realizzazione di nuove infrastrutture viarie;
- b) trasformazione, integrale o parziale, di infrastrutture viarie esistenti;
- c) realizzazione di opere e manufatti, comprese le piazzole di scambio e di inversione di marcia, connessi direttamente agli interventi di cui alle lettere a) e b) e la realizzazione di opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi medesimi da realizzarsi mediante le tecniche d'ingegneria naturalistica indicate nell'allegato C;
- d) redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 9/2007.

2. Le operazioni di cui al comma 1 lettere a) e b) possiedono i requisiti di cui all'allegato B.

3. Per quanto non disposto dal comma 1, fino alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle direttive generali di cui all'articolo 42 comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 274/2012, trovano applicazione le direttive tecniche approvate con deliberazione della Giunta regionale 21 maggio 2004, n. 1310 (Direttive per la redazione dei piani di gestione delle proprietà forestali, piani integrati particolareggiati e progetti di riqualificazione forestale ed ambientale e per la pianificazione e realizzazione delle vie terrestri ed aeree di esbosco).

Articolo 13 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Le operazioni di cui all'articolo 12 sono consentite alle seguenti condizioni:

- a) con riferimento alle operazioni che concernono le infrastrutture viarie, nuove o trasformate, se assicurano una fruizione plurima, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera g);
- b) se garantiscono l'accesso pubblico e gratuito alla viabilità e alle malghe servite dalle infrastrutture, nel rispetto dei principi della legge regionale n. 9/2007;
- c) con riferimento alle infrastrutture viarie, nuove o trasformate, se garantiscono la gestione attiva dei boschi, dei pascoli e dei terreni agricoli, verificabile attraverso le previsioni del piano di gestione forestale o di altri strumenti pianificatori equivalenti;
- d) con riferimento alle operazioni che concernono la realizzazione o trasformazione delle infrastrutture, comprese quelle a servizio delle malghe, se sono realizzate mediante le tecniche dell'ingegneria naturalistica di cui all'allegato C;
- e) per la sola viabilità forestale vigenza di un piano di gestione forestale o di strumenti pianificatori equivalenti;
- f) per le proprietà forestali non dotate degli strumenti di pianificazione forestale o nei casi in cui gli strumenti pianificatori vigenti non contemplino gli interventi oggetto di contributo, il beneficiario fa contestuale domanda per la redazione o revisione del piano di gestione forestale o di altro strumento pianificatorio equivalente.

Articolo 14 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

- a) attività di manutenzione;
- b) realizzazione di infrastrutture viarie che prevedono vincoli di accesso, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2007 per l'impiego dei mezzi a motore;
- c) realizzazione di infrastrutture viarie realizzate al servizio di un'unica azienda agricola o forestale o proprietà agro-silvo-pastorale;
- d) realizzazione di infrastrutture viarie che sono al servizio dei soli richiedenti e, quindi, non consentono l'utilizzo pubblico e gratuito;
- e) costi sostenuti in natura di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ((UE) n. 1303/2013;
- f) leasing.

2. Non sono ammissibili le operazioni avviate prima della presentazione della domanda di sostegno, conformemente al regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 15 Costi ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

- a) costruzione o trasformazione di infrastrutture viarie, limitatamente ai tratti che rispondono ai parametri indicati nell'allegato B, ad uso pubblico e gratuito, ivi comprese le opere e i manufatti connessi, nonché le spese per il ritombamento dei tratti di viabilità dismessi;
- b) elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti pianificatori equivalenti, limitatamente alle proprietà interessate dagli investimenti in infrastrutture come già definito all'articolo 12 comma 1 lettera d);
- c) costi per procedure di esproprio;
- d) costi generali quali parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alla lettera a) e nel limite del 10 per cento di tali costi inclusi studi e analisi ambientali al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti negativi sull'ambiente.

2. Sono ammissibili i costi per le operazioni di cui all'articolo 12 a condizione che:

- a) siano sostenuti dal beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi per spese tecniche connesse alla progettazione e realizzazione dell'intervento proposto, che possono essere sostenuti anche nei dodici mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno, a condizione che siano riferiti esclusivamente alle proprietà interessate dall'intervento;
- b) in assenza di piano di gestione forestale o altro strumento pianificatorio equivalente vigente, le spese per l'infrastruttura viaria forestale siano sostenute dopo l'approvazione degli stessi strumenti di pianificazione;
- c) siano imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti.
- d) siano identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
- e) siano ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.

Articolo 16 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, non sono considerati ammissibili:

- a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;
- b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;
- b) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale;
- d) i costi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici;
- e) i costi sostenuti in natura di cui all'art. 69 del regolamento (UE) 1303/2013;
- f) i costi sostenuti per canalette caccia-acqua trasversali, corazzature del fondo stradale, muri di sostegno in calcestruzzo, guadi in pietrame, fatti salvi i casi indicati nell'allegato B.

Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi ammissibili e non ammissibili sono indicati agli articoli 15 e 16.
2. I costi, ai fini dell'ammissibilità, sono congrui e ragionevoli in funzione delle operazioni attivate. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene mediante la verifica della seguente documentazione, da allegare, a pena di inammissibilità dei costi medesimi, alla domanda di sostegno:
 - a) per gli investimenti in infrastrutture viarie, che prevedono la realizzazione di opere a misura, mediante la presentazione di:
 1. progetto definitivo redatto da un tecnico abilitato e depositato presso le autorità competenti ai fini dell'ottenimento delle necessarie concessioni, permessi, autorizzazioni, corredato da disegni e planimetrie;
 2. relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;
 3. computo metrico estimativo analitico preventivo, redatto da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) per i lavori o le prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;
 - c) per i piani di gestione forestale o per altri strumenti pianificatori equivalenti, mediante l'utilizzo delle voci di costo contenute nel prezzario di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Regione. 14 aprile 2016 n. 73 (Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per la redazione e revisione dei piani di gestione forestale e delle schede forestali di cui all'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 in attuazione dell'articolo 41 ter, comma 14, della medesima legge) e, ove le voci di costo non siano previste nel prezzario, mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato, soggetta a verifica di congruità;
 - d) in caso di spese generali, in assenza dei prezzari di cui alla lettera a) e c), e di costi per interventi in beni immateriali quali: progettazione e direzione lavori di infrastrutture viarie realizzate da beneficiari privati, consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, analisi ambientali, acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze:
 1. almeno tre preventivi:
 - a. fra loro comparabili cioè riferiti a medesimi beni, servizi e quantità;
 - b. redatti su carta intestata dei professionisti o delle ditte fornitrici, datati e sottoscritti da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro;
 - c. contenenti i seguenti elementi:
 - I. dati completi (compresi numeri di telefono, fax ed indirizzo di posta elettronica e PEC) del professionista o della ditta fornitrice;
 - II. dettagliata descrizione e tipologia dei servizi offerti con indicato per ciascuno di essi il relativo prezzo. Le prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti, sono suddivise in funzione delle categorie d'opera e articolate in funzione delle fasi indicate all'articolo 7 del Decreto ministeriale 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- III. dettaglio delle formule e dei parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo (categoria, destinazione funzionale, ID opere, corrispondenze, identificazione delle opere, gradi di complessità);
 - IV. prezzo complessivo;
 - V. periodo di validità;
 - VI. se pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul professionista o sul fornitore (a titolo esemplificativo elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazioni esterne), sulle modalità di esecuzione del servizio o del progetto (a titolo esemplificativo piano di lavoro, figure professionali utilizzate, tempi di realizzazione) e sui costi previsti;
2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una dettagliata relazione descrittiva corredata dagli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, allegando la relativa documentazione, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.
3. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti in infrastrutture viarie che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti, la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata in sede di rendicontazione, allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo i computi metrici analitici, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più basso, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso.
 4. In caso di appalti di cui all'articolo 18, i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo sono quelli previsti nel contratto.
 5. Il costo relativo alle prestazioni e attività inerenti alle analisi ambientali, alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché tutti i restanti servizi connessi con la realizzazione, contabilizzazione, conclusione e rendicontazione di opere edili e relativi impianti non è superiore a quello derivante dall'applicazione del Decreto del Ministero di grazia e giustizia del 17 giugno 2016 relativo all'Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 6. Non sono ammessi a finanziamento i costi relativi a preventivi che non presentino le caratteristiche essenziali richieste dal comma 2 e i costi rendicontati in difformità a quanto indicato al comma 3.

Articolo 18 Operazioni soggette al decreto legislativo n. 50/2016

1. Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) si applica:
 - a) ai beneficiari pubblici;
 - b) ai beneficiari privati, nei casi previsti all'articolo 1 dello stesso decreto legislativo.
2. Nei casi indicati al comma 1 il beneficiario compila le check-list di cui agli allegati I e J.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno

1. A pena di inammissibilità, il beneficiario presenta, compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno entro 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del bando, corredata dalla documentazione di cui all'articolo 20, in formato elettronico sul portale del Sistema informativo agricolo nazionale, di seguito denominato SIAN (www.sian.it).
2. In caso di malfunzionamenti che impediscano l'accesso al sistema informatico SIAN, debitamente comprovati e comunicati al competente ufficio attuatore, il beneficiario compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dell'Ispettorato forestale competente per territorio, la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A e corredata della documentazione di cui all'articolo 20; entro il medesimo termine secondo le modalità di cui al comma 1 riproduce la domanda in formato elettronico sul SIAN.
3. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore del Servizio individuato quale struttura responsabile, da pubblicare sul BUR.
4. Nel caso di cui al comma 2, la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN entro il termine previsto comporta la decadenza della domanda.
5. I beneficiari documentano la propria posizione mediante la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico.
6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.
7. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva l'integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.
9. Nel caso di infrastrutture viarie, il beneficiario presenta una domanda per ciascun asse viario.

Articolo 20 Documentazione da allegare alle domande di sostegno

1. Alla domanda di sostegno è allegata la seguente documentazione:
 - a) documentazione di carattere generale:
 - 1) copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno, nel caso di invio della domanda con PEC;

- 2) nel caso di possesso di eventuali certificazioni, quali la certificazione per la gestione forestale sostenibile o della certificazione di catena di custodia, o nel caso di richiesta di adesione alle stesse, copia della relativa documentazione;
 - 3) nel caso di partecipazione a una rete di impresa di cui all'articolo 41 bis della legge regionale n. 9/2007, copia del relativo contratto;
 - 4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:
 - a. il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 8 e 13;
 - b. che l'impresa non è azienda in difficoltà;
 - c. che l'impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente;
 - d. la disponibilità delle aree oggetto di sostegno;
 - 5) in caso di delega alla presentazione della domanda di aiuto, atto di assenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario e atto di disponibilità delle aree da parte del beneficiario, di cui agli allegati E e F;
 - 7) cronoprogramma delle operazioni;
 - 8) in caso di beneficiari in forma associata, atto costitutivo dell'associazione;
- b) documentazione relativa alla realizzazione di infrastrutture viarie, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 17:
- 1) progetto esecutivo o definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali, eventuali layout, planimetrie relative alle particelle catastali interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, approvato con delibera della Giunta regionale;
 - 2) la relazione tecnica di cui al punto 1) contiene l'elenco dei partecipanti all'associazione nei casi previsti dall'articolo 9, la descrizione dell'operazione, gli obiettivi, i risultati che si intendono conseguire e il quadro finanziario delle operazioni;
 - 3) analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al punto 1);
- c) documentazione relativa alla pianificazione forestale, alle spese tecniche, alle consulenze, agli studi di fattibilità, o similari, se non indicati nel prezzario regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c) vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno:
- 1) almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti, contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo, aventi le caratteristiche richieste dall'articolo 17 comma 2 lettera d) punto 1;
 - 2) nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva aventi le caratteristiche richieste dall'articolo 17 comma 2 lettera d) punto 2.

d) per i beneficiari pubblici e i beneficiari privati, tenuti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016, check list per le procedure di gara da adottare ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, allegato I;

e) per i beneficiari pubblici che hanno affidato a soggetti terzi il servizio di progettazione dell'opera, check list sulle procedure di gara adottate ai fini dell'aggiudicazione del servizio, allegato J.

Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità

1 Il sostegno è concesso con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.

2. Ai fini di cui al comma 1, si applicano i criteri di selezione di seguito indicati, di cui all'allegato D:

- a) localizzazione dell'intervento: grado di svantaggio;
- b) certificazione di catena di custodia per i prodotti legnosi;
- c) agevolazione del consolidamento e crescita delle aziende forestali;
- d) capacità dell'infrastruttura viaria di asservire il maggior numero di proprietari o gestori di boschi, pascoli o terreni agricoli;
- e) contenimento dell'uso del suolo;
- f) grado di rappresentatività dei richiedenti, per gli interventi realizzati da richiedenti organizzati, cioè facenti parte di reti di imprese.

3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.

4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 30 punti non è ammessa a finanziamento.

5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato con riferimento al costo ammissibile maggiore, in caso di ulteriore parità, all'ordine cronologico di presentazione.

Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:

- a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
- b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
- c) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
- d) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 3) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;

- 4) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- f) che le operazioni non comportino effetti negativi sull'ambiente come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno.

2. L'ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1 predispone un elenco delle domande di sostegno ammissibili, con i relativi punteggi assegnati in base ai criteri di selezione e di priorità di cui all'articolo 21 e un elenco di quelle non ammissibili, e li trasmette alla struttura responsabile.

3. La struttura responsabile, entro trenta giorni da ricevimento degli elenchi di cui al comma 2, predispone, approva la graduatoria delle domande ammissibili, con l'evidenza di quelle finanziate, che viene pubblicata sul BUR e sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e comunicata agli uffici attuatori.

4. L'ufficio attuatore concede il sostegno, trasmettendo il provvedimento al beneficiario entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.

5. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente di cui all'articolo 7 o necessitino di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, urbanistico- edilizie, idrauliche e di vincolo idrogeologico, l'ufficio attuatore sospende il procedimento e concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione da parte del beneficiario della valutazione con esito favorevole e delle autorizzazioni concesse.

Articolo 23 Graduatoria

1. La graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati; eventuali economie sono utilizzate prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;
 - c) rinunciare al sostegno.
3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Articolo 24 Avvio e conclusione

1. A pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, le operazioni finanziate vengono avviate:

- a) per beneficiari pubblici:
1. entro il termine di nove mesi dalla data del provvedimento medesimo nel caso di operazioni che prevedano la preventiva approvazione di strumenti di pianificazione forestale;
 2. entro il termine di dodici mesi dalla data del provvedimento medesimo nel caso di operazioni che prevedano la realizzazione infrastrutture viarie senza preventiva approvazione di strumenti di pianificazione forestale;
- b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), entro il termine di tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.
2. Nel caso di operazioni consistenti in infrastrutture viarie con preventiva approvazione di strumenti di pianificazione, i termini di cui al comma 1, lettera a), punto 2 e lettera b) decorrono dall'approvazione degli strumenti stessi.
3. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede rispettivamente:
- a) per le operazioni inerenti gli strumenti di pianificazione forestale, la data di sottoscrizione dell'incarico o la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto;
 - b) per le operazioni inerenti le infrastrutture viarie, la data di comunicazione di inizio lavori al Comune o la data del provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.
4. Le economie determinatesi a seguito delle procedure di appalto non sono utilizzabili per l'esecuzione di varianti agli interventi finanziati, salvo quanto disposto dal decreto legislativo n. 50/2016 in materia di contratti pubblici.
5. Il beneficiario trasmette all'ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 3, con l'evidenza delle eventuali economie di cui al comma 4.
6. Fermo restando il rispetto del termine generale di conclusione e rendicontazione di cui al comma successivo, le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 25, entro i termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo, di seguito indicati:
- a) per le operazioni che prevedono interventi di pianificazione forestale, entro nove mesi per i beneficiari privati e quindici mesi per i beneficiari pubblici;
 - b) per le operazioni che prevedono interventi in beni immobili, entro diciotto mesi per i beneficiari privati e ventiquattro mesi nel caso di beneficiari pubblici;
 - c) per le operazioni di cui alla lettera b) ricadenti anche parzialmente in aree Natura 2000, tutti i termini sono aumentati fino a dodici mesi, qualora nella valutazione di incidenza ambientale venga imposta la sospensione dei lavori per alcuni periodi dell'anno, ai fini della tutela di habitat o specie di fauna da salvaguardare.
7. Tutte le operazioni sono concluse e rendicontate entro il 31 dicembre 2022.
8. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 6, fa fede la data di comunicazione di fine lavori al Comune competente, per i beneficiari privati, o la data del provvedimento di fine lavori per beneficiari pubblici.

Articolo 25 Proroghe

1. I termini di cui all'articolo 24, comma 1 non sono prorogabili.

2. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'ufficio attuatore per:

- a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali;
- b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

3. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 2, entro quarantacinque giorni dalla richiesta, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:

- a) sei mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammessa sia di importo inferiore o uguale a 500.000,00 euro;
- b) nove mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni immobili il cui costo totale ammesso sia di importo superiore a 500.000,00 euro.

Articolo 26 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

- a) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 27 sulle varianti non sostanziali, comma 1, lettera b), solo una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
- b) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
- c) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi;
- d) le modifiche ammesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, ove applicabile.

2. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 15, comma 1.

3. Le economie determinatesi a seguito dell'esecuzione di varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non ammessi a finanziamento.

4. La domanda di variante di cui al comma 1 è presentata all'ufficio attuatore prima dell'esecuzione della stessa e, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data della presentazione della richiesta di autorizzazione, dichiarazione o comunicazione all'ufficio competente. La richiesta di variante è corredata; dalla seguente documentazione:

- a) relazione di variante, datata e firmata, contenete le motivazioni e una dettagliata descrizione della variante, se la variante comporta una modifica degli obiettivi, dei risultati previsti, dei criteri/punteggi assegnati in sede di ammissibilità, un quadro di raffronto, declinato per singola operazione, dei costi ammessi a finanziamento e quelli di variante, il cronoprogramma;
- b) per opere edili e impianti, progetto di variante con allegato eventuale computo metrico estimativo di variante redatto ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b);
- c) eventuale analisi dei prezzi redatta ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b);
- d) eventuali preventivi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera e) e dell'articolo 20, comma 1, lettera c).

L'Ispektorato è autorizzato a chiedere ulteriore documentazione ove ritenuta pertinente.

5. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:

- a) valuta:
 - 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - 2) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;

- 3) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 21, comma 4 inerente i criteri di selezione e di priorità, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - 4) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - 5) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento generale, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione e al bando.
- b) provvede ad autorizzare o meno la variante.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del sostegno concesso;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità, fatto salvo quanto previsto al comma 7, lettera d);
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) l'eventuale modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di forza maggiore e di subentro del beneficiario di cui all'articolo 35;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera a).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso. Le eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione alla esecuzione delle varianti vengono comunicate dall'ufficio attuatore e alla struttura responsabile,
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 7, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 27 Varianti non sostanziali

1. Sono varianti non sostanziali delle operazioni finanziate:
 - a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza di interventi disposti dal direttore dei lavori nel caso di infrastrutture viarie, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e per gli strumenti di pianificazione forestale;
 - b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;
 - c) le modifiche ammesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016, ove applicabile.

2. Le economie determinatesi a seguito dell'esecuzione di varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammessi a finanziamento né comportare un aumento del costo complessivo ammissibile o dell'importo del sostegno concesso.
3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 15, comma 1
4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.
5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con il provvedimento di liquidazione del saldo.
6. L'ufficio attuatore comunica alla struttura responsabile eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione della variante stessa.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 15 comma 1 in relazione alle spese generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:
 - a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba): il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) assegno: il beneficiario è tenuto a trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
 - c) carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario è tenuto a trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
 - d) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario è tenuto a trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa a dimostrazione del pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - e) vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale sono riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
 - f) MAV (bollettino di pagamento Mediante Avviso: il beneficiario trasmette l'originale del MAV;

- g) modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
2. Nel caso di pagamenti effettuati da enti pubblici, il beneficiario trasmette l'originale del mandato di pagamento e della quietanza attestante l'avvenuto pagamento da parte della tesoreria.
 3. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:
 - a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;
 - b) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato e il numero della domanda di sostegno;
 - c) CIG e CUP nel caso di lavori pubblici. e per lavori sopra il milione per i privati.
 4. Non sono ammessi pagamenti in contanti. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario è autorizzato a chiedere la liquidazione di un anticipo all'ufficio attuatore, in formato elettronico sul SIAN, nella misura massima del cinquanta per cento del sostegno concesso.
2. La domanda di pagamento dell'anticipo è corredata dalla documentazione attestante l'avvio dell'operazione.
3. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:
 - a) che la documentazione allegata sia completa;
 - b) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014.
4. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 3 l'ufficio attuatore, se sussistono i presupposti di liquidazione dell'anticipo, predispone il provvedimento, da comunicarsi alla struttura responsabile, con il quale propone, attraverso l'Autorità di Gestione, all'organismo pagatore la liquidazione indicando l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 4, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.
6. Il beneficiario è tenuto al pagamento degli interessi maturati sull'importo derivante dalla differenza tra l'anticipo liquidato e l'anticipo effettivamente spettante nel caso di:
 - a) realizzazione dell'operazione con costo complessivo sostenuto e ammesso inferiore a quello previsto e ammesso a finanziamento a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo;
 - b) varianti che comportano o hanno comportato una riduzione del costo ammesso dell'operazione a valere sul quale è stato calcolato l'anticipo.
7. Gli interessi di cui al comma 6 sono calcolati a decorrere dalla data di liquidazione dell'anticipo.



8. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'anticipo liquidato e al pagamento degli interessi nel caso in cui l'operazione finanziata sia stata realizzata in misura inferiore all'anticipo liquidato.

Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, alle condizioni di seguito indicate:

- a) dopo aver sostenuto almeno il cinquanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;
- b) dopo aver sostenuto almeno l'ottanta per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

2. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

3. Alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione:

- 1) se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- 2) fatture o altra equipollente documentazione fiscale;
- 3) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 28 del presente bando;
- 4) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- 5) per infrastrutture viarie: stato di avanzamento dei lavori, compresi i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati redatto dal tecnico abilitato incaricato. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;
- 6) per interventi di pianificazione forestale relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a) descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - d) previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione.
- 7) per i beneficiari pubblici e i beneficiari privati, tenuti all'applicazione del D.Lgs 50/2016, check list sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, allegato J;
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;

- b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento-
4. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione parziale dell'operazione rendicontata;
 - d) i pagamenti effettuati;
 - e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;
 - g) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 34;
 - h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
 - i) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici o di beneficiari privati tenuti al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016.
5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 7;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 4 l'ufficio attuatore:
- a) verifica che i costi siano:
 - 1) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - 2) preventivati in domanda di sostegno;
 - 3) imputabili all'operazione finanziata con una diretta imputazione all'operazione realizzata e agli obiettivi individuati;
 - b) predisporre il provvedimento con il quale propone, attraverso l'Autorità di gestione, all'organismo pagatore l'elenco di liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:
 - 1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;
 - 2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;
 - 3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR.
 - 4) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

7. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 4, 5 e 6 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014.

8. In pendenza dei controlli di cui al comma 7 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 7/2000.

9. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione superi di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 4, 5 e 6, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno fino alla revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

10. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 7, l'Autorità di gestione predispose gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore e lo comunica alla struttura responsabile.

Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 24, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la seguente documentazione:

- 1) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 30 del presente bando;
- 2) relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- 3) copia completa del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
- 4) comunicazione al competente ufficio delle eventuali varianti non sostanziali;
- 5) per infrastrutture viarie:

I. computo metrico consuntivo redatto dal tecnico abilitato incaricato sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile è assunto a riferimento l'importo totale più basso derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo, con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e delle fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso. Nel caso di lavori soggetti alla normativa per gli appalti i prezzi unitari a cui fare riferimento a consuntivo corrispondono a quelli contrattuali;

II. relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e controfirmata dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria;

III. documentazione attestante la funzionalità e la sicurezza dell'opera eseguita (a titolo esemplificativo agibilità, collaudi, certificazioni energetiche).

6) relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati;

7) relazione conclusiva, redatta dal beneficiario contenete i seguenti elementi essenziali:

- a) descrizione dell'operazione realizzata;

- b) elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato;
 - c) quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;
- 8) per i beneficiari pubblici e i beneficiari privati, tenuti all'applicazione del D.Lgs 50/2016, check list sulle procedure di gara adottate per l'aggiudicazione dei contratti di opere e forniture di beni e servizi, allegato J;
- 9) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
- a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata.
2. L'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:
- a) la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;
 - c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;
 - d) l'avvenuta completa attuazione e delle operazioni previste in domanda di sostegno;
 - e) i pagamenti effettuati;
 - f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;
 - g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;
 - h) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 34;
 - i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;
 - j) il rispetto della normativa in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici di opere e forniture di beni e servizi, nel caso di beneficiari pubblici o di beneficiari privati tenuti al rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 50/2016
3. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:
- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 30, comma 7;
 - b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.
4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:
- a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;
 - b) preventivati in domanda di sostegno;
 - c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;

d) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

5. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 30, commi da 7 a 10.

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 13 del regolamento di attuazione, i beneficiari si impegnano al rispetto del vincolo quinquennale e degli altri vincoli previsti in materia di stabilità delle operazioni.

Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario di operazioni di costo ammesso uguale o superiore a euro 200.000,00 a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno trasmette, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;
- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) le economie realizzate a seguito di varianti sostanziali o non sostanziali;
- e) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'operazione;
- f) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione richiesto preventivamente al beneficiario.

Articolo 34 Divieti di contribuzione

1. Le operazioni finanziate in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 48 del regolamento (UE) n. 809/2014.

CAPO VII VINCOLI E IMPEGNI

Articolo 35 Subentro del beneficiario

1. Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento, per cessione totale dei terreni interessati, a condizione che:

- a) il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- b) il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente e le condizioni di ammissibilità;
- c) il subentro non provochi la perdita delle condizioni di ammissibilità e una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

2. Il subentrante comunica all'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal subentro, la dichiarazione di assunzione degli impegni dell'operazione, corredata dalla documentazione comprovante:

- a) il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- b) il titolo comprovante la cessione.

3. L'ufficio attuatore adotta gli atti necessari al subentro del beneficiario.

Articolo 36 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016, la quale riporta anche le relative modalità di controllo.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni essenziali:
 - a) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al trenta per cento;
 - b) rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato G del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal sostegno. L'ufficio attuatore revoca il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
5. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 37 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario e le relative modalità di controllo sono individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2368 di data 9 dicembre 2016.
2. Oltre agli impegni di cui al comma 1, sono previsti a carico del beneficiario i seguenti impegni accessori:
 - a) che le proprietà forestali servite dalle infrastrutture viarie oggetto di sostegno siano certificate per la gestione forestale sostenibile entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo; per proprietà forestali servite si intendono le proprietà che siano almeno riferite alle particelle catastali delle proprietà interessate dall'intervento;
 - b) limitatamente alle imprese forestali facenti parte dell'associazione, beneficiarie del sostegno, ottenere la certificazione per la catena di custodia per i prodotti legnosi entro un anno dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
3. Le modalità di controllo degli impegni di cui al comma 2 sono indicate nell'allegato H del presente bando.
4. Il mancato rispetto degli impegni di cui ai commi 1 e 2 comporta la riduzione delle somme concesse. L'ufficio attuatore revoca parzialmente il provvedimento di concessione e provvede al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

Articolo 38 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN. In caso di malfunzionamenti che impediscano l'accesso al SIAN la domanda è presentata con le modalità di cui all'articolo 19 comma 2.
3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.
4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

Articolo 39 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Sono errori palesi in particolare quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo dalle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.
3. La correzione degli errori di cui al comma 1 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche previa segnalazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 40 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni e in conformità con la legge regionale n. 7/2000, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile, il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Articolo 41 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 36 e 37 per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale n. 7/2000, il regolamento di attuazione, il Codice in materia di appalti di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e la legge regionale n. 9/2007.

Articolo 43 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 44 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 45 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio foreste e corpo forestale, (corpoforestale@regione.fvg.it, PEC corpoforestale@certregione.fvg.it); funzionario referente: dott. Rinaldo Comino - telefono 0432 555157 – email rinaldo.comino@regione.fvg.it.

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

3. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli Ispettorati forestali sono:

- a) Ispettorato forestale di Trieste e Gorizia: ispettoratotriestegorizia@certregione.fvg.it;
- b) Ispettorato forestale di Pordenone: ispettoratopordenone@certregione.fvg.it;
- c) Ispettorato forestale di Udine: ispettoratoudine@certregione.fvg.it;
- d) Ispettorato forestale di Tolmezzo: ispettoratotomezzo@certregione.fvg.it.